



COMUNE DI VILLA BASILICA

PROVINCIA DI LUCCA

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 84 del 9/9/1983 convocazione - Sessione

N. 4549 di prot.

OGGETTO: REGOLAMENTO DI DIMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: DETERMINAZIONI/

L'anno millenovecentottantatre e questo dì nove del mese di settembre alle ore 21 in **VILLA BASILICA** nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza straordinaria ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti come da referto di che agli atti ai termini della Legge Comunale e Provinciale nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1 - Cardinotti Augusto	1		11 - Flosi Temistocle Aristide		3
2 - Pasquini Domenico	2		12 - Frediani Cesarino		4
3 - Agnanti Bruno		1	13 - Sabbatini Giorgio		5
4 - Bartolomei Livio	3		14 - Giovacchini Giancarlo		6
5 - Cesari Damas	4		15 - Panigada Patrizia	9	
6 - Perini Damiana Teresa in Di Piero		2	16 -		
7 - Pasquini Roberto	5		17 -		
8 - Pieri Antonio	6		18 -		
9 - Nardini Giovanni	7		19 -		
10 - Deri Lido	8		20 -		

(Sono presenti Consiglieri N. 9 Sono assenti Consiglieri N. 6)

Assiste il sottoscritto Sig. Dr. Maurizio Salvini Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. Rag. Cardinotti Augusto nella sua veste di Sindaco assume la presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Sigg.:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione Consiliare n. 131/1982, esecutiva, ad oggetto: "Regolamento per l'immissione nella fognatura comunale degli scarichi idrici degli insediamenti produttivi: determinazioni", con la quale si approvavano i limiti di accettabilità degli scarichi idrici confluenti nella fognatura comunale;

Visto il successivo atto consiliare n. 36/1983, esecutivo, con il quale si provvedeva ad apportare una modifica all'art. 1 del Regolamento, introducendo un parametro "materiali sedimentosi" omissso in sede di predisposizione della primitiva bozza regolamentare;

Dato atto che la Regione Toscana - Dip. Assetto del Territorio - con nota del 18/7/1983, richiede alcuni chiarimenti sulla permanenza o meno delle garanzie di rispetto dei limiti della tabella C, causa l'introduzione di tale nuovo parametro;

Ritenuto di dover assicurare il rispetto dei limiti della tabella C, in quanto l'omissione del parametro è stata dovuta da una dimenticanza in sede di battitura dattilografica del Regolamento, e che lo stesso è ricompreso tra le garanzie offerte dalla Ditta fornitrice dell'impianto di depurazione;

Ritenuto, peraltro, di dover ex novo provvedere all'approvazione del Regolamento con le modifiche apportate;

Visto l'art. 13 della legge 319/1976, così come modificato dall'art. 16 della legge 650/1979;

Con voti unanimi legalmente resi

D E L I B E R A

- 1) Di ~~pro~~ approvare, così come modificato, il Regolamento per l'immissione nella fognatura comunale degli scarichi idrici degli insediamenti produttivi, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare mandato al Sindaco per l'inoltro del suddetto regolamento alla Regione Toscana, per la sua definitiva approvazione. ;

Allegato alla Deliberazione C.C.

N.° 84 del 9.9.83

IL SEGRETARIO

COMUNE DI VILLA BASILICA

(Prov. di Lucca)

REGOLAMENTO PER L'IMMISSIONE NELLA FOGNATURA
COMUNALE DEGLI SCARICHI IDRICI DEGLI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI.

Il presente Regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6,12,13 e 14 della legge 10 maggio 1976 n° 319 come modificati dagli artt. 9,15,16 e 17 della legge 24.12.1979 n° 650, nonché nel rispetto della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dell'inquinamento, in data 4.2.1977, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21.2.1977 e delle direttive per la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, del 30.12.1980 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10.1.1981.

Esso fissa pertanto i limiti, le norme e le prescrizioni regolamentari per l'immissione nella fognatura comunale degli scarichi idrici degli insediamenti produttivi che dovranno essere diretti all'impianto centralizzato di depurazione di Veneri e prescrive altresì le modalità di esecuzione e di manutenzione degli allacciamenti.

Considerato in particolare che il presente Regolamento è approvato tra l'altro ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 della legge 10.5.1976, n. 319, come modificato dall'art. 16 della legge 24.12.1979, n. 650, prevede la possibilità per i Comuni ed i Consorzi, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione di stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari attinenti all'impianto stesso che devono essere approvati dalla Regione, tenuto conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione stesso, da tanto discende la necessità, una volta entrato in funzione l'impianto di depurazione di procedere ad una verifica quali-quantitativa del liquame in ingresso onde accertare la compatibilità delle caratteristiche del liquame stesso con la capacità depurativa dell'impianto, prevedendosi, ove necessario, la possibilità di revisione delle singole autorizzazioni di scarico in fognatura.

Pertanto i limiti di accettabilità di cui all'art. 1 sono vincolanti per ogni singolo utente, mentre il liquame in ingresso all'impianto, risultante media ponderata dei singoli apporti, avrà le seguenti caratteristiche:

- Portata scarichi civili	1400 mc/g
- Portata scarichi industriali	23600 mc/g
- C.O.D. di soluzione	13000 Kg/g
- Sostanze sospese complessive di cui 25.000 Kg/g di C.O.D in sospeso	50000 Kg/g
- pH	4 + 12
- Alluminio (come Al)	20 mg/l

A tali condizioni l'impianto avrà un rendimento di depurazione idoneo al raggiungimento dei limiti di tab. "C" di cui alla legge 10.5.1976 n. 319 come dalle garanzie di processo rilasciate dalla Società appaltatrice.

Art. 1

I limiti per gli insediamento produttivi che scaricano in fognatura sono i seguenti:

1) CARTIERE

- pH	12
- temperatura	60° C max
- Materiali grossolani	assenti
- Mat. sosp. tot.: per materiali in sospensione totali indipendentemente dalla loro natura devono essere inte- si quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso mem- brana filtrante di porosità 0,45 M	4000 mg/lt
- materiali sedimentabili	400 ml/lt
- C.O.D	2000 mg/lt
- B.O.D. ₅	1500 mg/lt
- Al	20 mg/lt
- Solfati	2000 mg/lt
- Cloruri	2000 mg/lt
- Tensioattivi	20 mg/lt

Trattandosi di scarichi di fognatura non si ravvisa la necessità di procedere, ai fini dei controlli alla determinazione dei parametri 3 (colore), 46 (saggio di tossicità), 47 (Coliformi totali), 48 (Coliformi fecali), 49 (Streptococchi fecali).

Tutti gli altri parametri conformi alla tabella C della legge 319/76.

Le determinazioni analitiche sono effettuate su campione medio prelevato in intervalli di tempo variabili in rapporto al tipo di ciclo produttivo, ai tempi ed ai modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

L'Autorità che effettua il prelievo deve indicare i motivi per cui ricorre alle varie modalità di prelievo.

Art. 2

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati.

La domanda di allacciamento alla fognatura deve essere presentata all'Autorità comunale dal titolare dello scarico.

Dalla domanda e relativi allegati deve risultare:

- a) generalità del titolare dello scarico;
- b) descrizione della o delle attività esercitate nello stabilimento;
- c) generalità del proprietario se persona diversa dal titolare dello scarico;
- d) indicazione catastale della proprietà interessata all'allacciamento;
- e) disegno progettuale dei pozzetti ispezionabili e delle altre opere per il controllo e la misurazione degli scarichi;
- f) quantità (in mc/anno) e qualità degli scarichi dell'insediamento produttivo relativamente ai parametri di cui al precedente articolo 1;
- g) eventuali pretrattamenti o recuperi di sostanze che si intenda effettuare sui reflui prima dello scarico in fognatura.

Art. 3

Nella autorizzazione di allacciamento vengono definite le caratteristiche dello scarico, previa valutazione degli elementi forniti

dal titolare dello scarico stesso, tenendo nel dovuto conto la esigenza della salvaguardia delle reti di convogliamento e dell'impianto di depurazione, nonché della capacità di trattamento dell'impianto.

L'autorizzazione viene rilasciata nei 60 giorni successivi alla domanda, decorso tale termine l'autorizzazione si intende concessa.

Art. 4

E' vietato immettere nella rete fognaria:

- liquami o sostanze solide o liquide che in qualsiasi modo danneggiano i manufatti;
- benzina, benzolo, oli combustibili e qualsiasi altro in quantità tali da creare condizioni di infiammabilità o di esplosività;
- qualsiasi scarico contenente sostanze che danneggiano i processi di depurazione in atto o che possano costituire condizioni di pericolo per gli uomini, gli animali e le piante, anche se tale condizione pur non presente nei liquami, possa verificarsi nei fanghi;
- sostanze solide o viscosi in quantità tali da causare ostruzioni anche parziali alle condotte o che impediscano il regolare funzionamento delle reti di adduzione.

Il titolare dell'insediamento è responsabile, verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione del presente disposto, ed è tenuto a rimborso delle spese di riparazione e di ripristino.

Art. 5

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione o lo scarico dei reflui è dovuto all'Ente Gestore un canone secondo apposita tariffa che terrà conto della qualità e quantità dell'effluente scaricato.

Art. 6

I limiti di accettabilità fissati dal presente Regolamento

non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Art. 7

Tutti i collettori di allacciamento degli scarichi alla fognatura comunale devono essere dotati prima del punto di immissione in fognatura di un pozzetto ispezionabile, accessibile e destinato alle misurazioni ad al campionamento.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 9, comma 3° della legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni, la misurazione degli scarichi, eseguita nel pozzetto ispezionabile di cui all'articolo precedente, si intende effettuata immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nella fognatura comunale.

Art. 9

Il presente Regolamento entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua approvazione in Consiglio Comunale.

Art. 10

Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni di cui all'art. 106 e seguenti del T.U.L.P.C. 3.3.1934 n. 383 nonché, in quanto applicabili, con quelle previste dalla legge 10.5.1976 n. 319 e l. 24.12.1979 n. 650.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Cardinotti Rag. Augusto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Pasquini domenico

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Maurizio Salvin

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione venne iniziata
la pubblicazione il giorno 14/10/1983
e spedita copia al Comitato Regionale di Con-
trollo - Sezione di Lucca - ai sensi e per gli
effetti degli artt. 59 e 60 della legge 10-2-1953
n. 62.

Villa Basilica, lì 14/10/1983

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta
che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio il giorno
..... Festivo.
oppure: dal 14/10/1983 al
29/10/1983 e che nessun
reclamo è stato presentato contro la medesima.

Villa Basilica, lì 30/10/1983

IL SEGRETARIO